

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MASIELLO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
AMALFITANO ed altri: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato</i>) (302-B)	109
PRESIDENTE	109, 112
AMALFITANO, <i>Relatore ff.</i>	110, 112, 117
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA	110
COVATTA	111
PICCHIONI, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	111, 112, 117
RALLO	110
TEODORI	111, 112
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	117

Discussione della proposta di legge Amalfitano ed altri: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (302-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Amalfitano, Bianco Gerardo, Brocca, Andò, Fiandrotti, Covatta, Martini Maria Eletta, Bosi Maramotti Giovanna, Bemporad, Biasini e Spagnoli: « Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali », già approvata dalla Commissione nella seduta del 7 febbraio 1980 e modificata dal Senato nella seduta del 13 marzo 1980.

Sulla proposta di legge, come modificata dal Senato, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole.

Prego l'onorevole Amalfitano di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato in sostituzione del relatore, onorevole Dutto, impossibilitato ad intervenire.

La seduta comincia alle 15,30.

SCOZIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

AMALFITANO, *Relatore f.f.* La proposta di legge al nostro esame, sulla quale abbiamo già ampiamente dibattuto, tende ad una razionalizzazione del sistema dei contributi statali agli istituti culturali. In proposito mi rimetto alle considerazioni già svolte, nel corso dell'esame in prima lettura, dall'onorevole Dutto.

Le modifiche apportate dal Senato sono, per lo più, volte a chiarire taluni punti del testo che, in generale, non appare snaturato rispetto a quello approvato da questa Commissione.

La modifica apportata all'articolo 1 specifica con maggiore chiarezza che, all'interno della tabella di cui al medesimo articolo, possono essere inclusi anche quegli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono di contributo finanziario dello Stato. Come i colleghi ricorderanno, nel corso del dibattito in questa Commissione si rilevò che la redazione della tabella non doveva rappresentare semplicemente una ricognizione degli istituti che già godessero di contributi statali, ma si doveva anche prevedere l'erogazione di contributi a favore di altri enti che fossero in possesso di determinati requisiti.

Il Senato ha poi voluto stabilire una differenziazione tra enti che usufruiscono di contributi posti a carico del capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali (quegli enti cioè ricompresi nella tabella) ed enti (non compresi nella tabella) che usufruiscono invece di contributi a carico del capitolo n. 1606 del medesimo stato di previsione. Tra le condizioni, per altro, necessarie ai fini dell'inserimento nella tabella è stato altresì richiesto che gli enti svolgano « servizi di rilevante valore culturale ». Nel corso del dibattito svoltosi in questa Commissione in prima lettura era emersa infatti l'opportunità di stabilire un criterio di ammissibilità nella tabella; tuttavia, non avevamo ritenuto di poter fissare un criterio che potesse essere veramente individuativo di questa distinzione tra gli enti culturali. Il Senato ha ritenuto di dover stabilire la caratteristica del « rilevante valore cultu-

rale » del servizio svolto, e credo che ciò possa essere accettato dalla nostra Commissione.

Nella *ratio* del testo originario c'era un tentativo di accorpamento di tutti gli istituti culturali operanti in collaborazione o sotto la vigilanza di amministrazioni statali. Questo orientamento ha destato, per altro, alcune perplessità e quindi non posso non condividere l'esclusione dall'applicazione delle norme in esame di quegli istituti culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con le osservazioni svolte in merito alle modifiche apportate dal Senato al provvedimento in discussione, invito la Commissione ad una sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

RALLO. Ho letto attentamente il testo della proposta di legge nella formulazione approvata dal Senato, certamente migliorativa. Purtroppo, però, la sostanza del provvedimento non è mutata, per cui non sono mutati neppure i giudizi che il gruppo al quale appartengo aveva espresso nel corso del precedente esame del provvedimento. Infatti, ritengo che esso rappresenti un modo surrettizio per finanziare i partiti (e qui ripeto le testuali parole che avevo già pronunciato in Commissione e che, con mio compiacimento, sono state ripetute questa mattina in aula da colleghi di altri partiti).

Pertanto, per i motivi esposti, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, annuncio il mio voto contrario alla proposta di legge in discussione.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Il gruppo comunista voterà a favore di questa proposta di legge il cui *iter* è stato lungo e tormentato. Tuttavia ci auguriamo che venga predisposta al più presto la tabella nella quale dovranno essere compresi quegli istituti che realmente svol-

gono attività di ricerca e di studio nella pluralità del mondo culturale italiano. Ci auguriamo altresì che i finanziamenti vengano distribuiti in modo adeguato ai programmi, alle strutture ed alle necessità dei singoli istituti.

Il testo che ci è pervenuto dal Senato esprime questo difficile itinerario per arrivare ad una concessione giusta ed equa dei finanziamenti. L'unica perplessità che abbiamo in merito alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento riguarda il riferimento (articolo 1) alle istituzioni culturali di ricerca che operano sotto amministrazioni diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Ciò sta a significare che la cultura, ancora una volta, viene considerata come il fiore all'occhiello o come il momento gratificante di alcuni Ministeri, i quali possono agire senza alcun coordinamento o collegamento con quello dei beni culturali e ambientali.

Noi vorremmo che tutto il mondo culturale — intendendo con tale espressione non solo le accademie di vecchia data, ma anche gli istituti che operano accanto, ad esempio, al Ministero dell'industria o ad altri Ministeri — venisse ricondotto nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali, affinché questo non sia semplicemente il Ministero della conservazione, ma sia il Ministero dell'attività, della promozione e dello stimolo culturale.

TEODORI. Mi rendo conto del fatto che abbiamo pochissimo tempo a nostra disposizione per discutere ed approvare questa proposta di legge, ma, pur conoscendo il lungo *iter* da essa percorso, non posso fare a meno di esprimere la mia perplessità in merito al fatto che questa proposta, pur essendo essa una leggina di razionalizzazione di altre leggine, rimane anch'essa una leggina attraverso la quale si distribuisce con un alto grado di discrezionalità un certo numero di pubblici miliardi.

A me pare che il punto fondamentale di questo provvedimento rimanga quello della formulazione della tabella e dei criteri e dei principi secondo i quali le isti-

tuzioni culturali possono essere ammesse alla tabella.

Ho riletto con attenzione l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base al quale devono essere identificati gli istituti culturali da trasferire alle regioni, e non ho potuto non rilevare la formulazione assolutamente generica della norma, la quale non detta alcun criterio direttivo. Essa, infatti, così recita: « Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di concorsi di enti locali ».

COVATTA. Sono proprio gli enti da escludere dal finanziamento quelli di cui stiamo discutendo.

TEODORI. Per l'identificazione degli enti di cui alla tabella valgono le condizioni stabilite dal secondo comma dell'articolo 1: sono cioè da considerare « gli enti che svolgano servizi di rilevante valore culturale, gli enti che svolgano e promuovano attività di ricerca, gli enti che svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività ».

Mi domando se questa dizione rappresenti un criterio preciso e non generico di identificazione delle istituzioni ammesse alla tabella. Mi domando, cioè, se con questo criterio non si lasci un altissimo margine di discrezionalità al ministro ed al Ministero.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Onorevole Teodori, vorrei ricordarle che, in seguito ad una innovazione di carattere sostanziale, è previsto anche l'intervento delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia nell'ambito del

procedimento per la redazione della tabella.

TEODORI. Si tratta però di un parere non vincolante. Non intendo comunque impedire l'approvazione del provvedimento approfittando dei tempi necessariamente ristretti di questo dibattito; sarebbe estremamente facile. Tuttavia chiedo formalmente ai membri della Commissione se non ritengano opportuno un momento di riflessione per giungere ad una migliore formulazione di alcuni articoli; il provvedimento infatti, nel testo che è al nostro esame, rappresenta una razionalizzazione della discrezionalità delle leggi.

Non intendo usare della facoltà di ostacolare l'approvazione della proposta di legge. Mi appello, però, a voi tutti affinché riflettiate sul fatto che questa legge potrà essere positiva solo a condizione che siano stabiliti con estrema precisione i criteri ed i limiti sulla cui base verranno distribuiti i pubblici denari.

Chiedo, pertanto, un rinvio della discussione e, qualora non fosse accordato, preannuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AMALFITANO, *Relatore f.f.* Le osservazioni avanzate dall'onorevole Giovanna Bosi Maramotti credo che possano essere affidate ad un ordine del giorno. Per quanto riguarda le perplessità manifestate dall'onorevole Teodori, non sono d'accordo nel considerare eccessivamente discrezionali i criteri stabiliti per l'ammissione nella tabella; la condizione è, infatti, che questi enti svolgano un'attività di rilevante valore culturale, anche nel campo della ricerca, verificata nel tempo.

Va poi considerato che, oltre al parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, la nuova disciplina evidenzia la funzione del comitato di settore, ad integrazione di quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 in materia di beni culturali.

È in base a queste considerazioni che ritengo sufficientemente chiari i criteri per l'attribuzione dei fondi ed invito la Commissione ad esprimere un voto favorevole sul provvedimento.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Vorrei rilevare che la tabella fa riferimento alle carte statutarie delle singole istituzioni per cui l'ambito di discrezionalità è molto ristretto.

In secondo luogo le modifiche apportate dal Senato hanno precisato meglio le condizioni e la « griglia » di requisiti minimi compatibili con il massimo rispetto dell'autonomia culturale. C'è quindi un problema di rapporto tra dirigismo dello Stato ed autonomia culturale.

TEODORI. Non stavo parlando di ingerenza o di vigilanza. Mi riferivo semplicemente ai criteri ed ai limiti di ammissione.

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali.* Se i criteri di ammissione fossero troppo limitativi, le carte statutarie potrebbero essere violate.

L'elemento dinamico è costituito dalla tabella, la cui revisione è attuata dal ministro, ma solo dopo aver sentito il parere delle Commissioni parlamentari; nel testo originario della proposta di legge c'era invece un assoluto svincolamento delle decisioni del ministro da qualunque intervento parlamentare.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo.

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato saranno indicate nella tabella da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta

del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che:

a) gli enti svolgano servizi in campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

La tabella indicherà anche la misura del contributo a favore di ogni singola istituzione culturale.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni straordinarie in occasione di particolari manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le istituzioni culturali elencate nella tabella, di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa. La tabella può includere anche istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscono di contributo finanziario dello Stato, ed è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni perma-

nenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che:

a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;

b) gli enti svolgano e promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Non possono essere comprese nella tabella quelle istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di Amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma. La eventuale modifica degli stanziamenti complessivi, di cui al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, in conseguenza della modifica triennale della tabella, ha luogo con la legge annuale di bilancio.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 gli stanziamenti previsti nel bilancio di pre-

visione dello Stato concernenti in tutto o in parte contributi ad istituzioni culturali di cui alla tabella sono trasferiti al capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali ed i relativi capitoli di provenienza sono soppressi o correlativamente ridotti.

Le soppressioni e le riduzioni di capitoli da apportare, in relazione al suddetto accorpamento, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i ministri interessati.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita la vigilanza sulle istituzioni culturali di cui al primo comma anche se già attribuita dalle norme istitutive degli enti stessi ad altri Ministeri.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione a fini di pubblica utilità dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente Comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente. La sospensione del finanziamento annuale, qualora protratta per sistematica inattività, comporta la esclusione dell'ente dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Lo stanziamento del capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è elevato da lire 2.845.335.000 a lire

5.100.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dello Stato concernenti in tutto o in parte contributi ad istituzioni culturali di cui alla tabella sono trasferiti al capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali ed i relativi capitoli di provenienza sono soppressi o correlativamente ridotti.

Le soppressioni e le riduzioni di capitoli da apportare, in relazione al suddetto accorpamento, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i ministri interessati.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita la vigilanza sulle istituzioni culturali di cui al primo comma anche se già attribuita dalle norme istitutive degli enti stessi ad altri Ministeri.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione ai fini istituzionali dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che gli enti rispondano ai requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 1.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente Comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente. La sospensione del finanziamento annuale, qualora protratta per sistematica inattività, comporta la esclusione dell'ente dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Lo stanziamento del capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

Ministero per i beni culturali e ambientali, così come rideterminato dal primo comma del presente articolo, è incrementato ulteriormente di lire 2.254.665.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

A partire dall'anno finanziario 1980 lo stanziamento del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è elevato da lire 2.500.000.000 a lire 2.800.000.000.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può concedere annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La concessione del contributo è subordinata alla tempestiva trasmissione da parte di ciascun ente per ogni triennio al Ministero per i beni culturali e ambientali della documentazione dimostrativa dell'attività svolta nel triennio precedente e del programma di attività da svolgere con il contributo richiesto.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

Il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente

articolo forma oggetto di apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

I criteri per la identificazione degli istituti culturali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le relative tabelle di trasferimento alle regioni dovranno essere stabiliti entro il 31 dicembre 1980.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606, aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e degli enti previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in assemblea plenaria.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

A partire dall'anno finanziario 1980 lo stanziamento del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è incrementato di lire 300.000.000.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può erogare annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Possono essere ammessi al contributo gli enti che abbiano svolto attività per almeno un triennio. Gli enti suddetti sono tenuti a trasmettere tempestivamente al

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

Ministero per i beni culturali e ambientali la relativa documentazione, unitamente al programma di attività che intendono svolgere utilizzando il contributo richiesto.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

Il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente articolo forma oggetto di apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La identificazione degli istituti culturali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le relative tabelle di trasferimento alle regioni, dovranno essere stabiliti entro il 31 dicembre 1980.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606, aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e degli enti previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in assemblea plenaria.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Il Comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di Comitato di settore per i beni librari.

È costituito il Comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera i) prevista dal precedente articolo 4 durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Il Comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di Comitato di settore per i beni librari.

È costituito il Comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

« Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 4:

1) Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

2) Comitato di settore per i beni archeologici;

3) Comitato di settore per i beni storici ed artistici:

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

4) Comitato di settore per i beni archivistici;

5) Comitato di settore per i beni librari;

6) Comitato di settore per gli istituti culturali ».

Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera i) prevista dal precedente articolo 4 durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 6 non è stato modificato.

Gli onorevoli Amalfitano, Casati, Ferri e Andò hanno presentato i seguenti ordini del giorno:

« La VIII Commissione permanente della Camera dei deputati,

invita il Governo

nella definizione dei contributi ordinari e straordinari previsti dalla proposta di legge Amalfitano ed altri n. 302-B, a tenere particolarmente conto delle istituzioni culturali che operino o intendano operare per la promozione del patrimonio culturale del Mezzogiorno. (0/302-B/1/8) ».

« La VIII Commissione permanente della Camera dei deputati,

impegna il Governo

ad una ricognizione di tutti gli istituti culturali e di ricerca scientifica che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini di una precisa definizione dei contributi da erogare a ciascun ente e della relativa spesa complessiva e a riferire al riguardo in sede di esame dei documenti di bilancio. (0/302-B/2/8) ».

PICCHIONI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Accetto entrambi gli ordini del giorno.

AMALFITANO. Poiché il Governo ha dichiarato di accettare i due ordini del giorno, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge Amalfitano ed altri n. 302-B, oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge AMALFITANO ed altri: « Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » (Approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata dal Senato) (302-B):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Asor Rosa, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bianchi Baretta Romana, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Casati, Covatta, De Gregorio, Ferri, Giudice, Gui, Masiello, Mensorio, Nespolo Carla Federica, Occhetto, Pagliai Morena Amabile, Portatadino, Rallo, Russo Giuseppe, Scozia, Sterpa, Teodori, Tortorella.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA